

sono legittimati a toglierlo mediante l'emissione di obbligazioni: l'esigenza di tutelare il pubblico risparmio ha imposto, all'uopo, dei limiti, e così è principio generale quello che vieta l'emissione dei titoli obbligazionari al soggetto di diritto che non appartiene ad una categoria all'uopo legittimata espressamente da una norma giuridica. Il mutuo ordinario non deve necessariamente risultare dallo scritto nei limiti in cui è ammessa la prova testimoniale; e la stessa scrittura, quando è richiesta, si forma *probationis causa*; il prestito mediante emissione di obbligazioni vuole, invece, la forma essenziale dei titoli di credito, e precisamente quella dei titoli di massa che è a contenuto fisso (e cioè a somma e scadenza predeterminata), mentre il documento che ne risulta assolve ad una funzione di legittimazione che manca nella scrittura di mutuo. La circolazione del credito del mutuante nel prestito ordinario avviene con le forme della cessione; si avvera secondo la legge di circolazione dei titoli di credito, nel caso di emissione di obbligazioni.

Il collegio osserva ancora che la particolarità del mutuo obbligazionario è di distribuire l'unico importo fra più persone; vi è così unicità di rapporto nonostante la pluralità dei creditori, mentre, nel mutuo normale, alla pluralità dei creditori corrisponde una pluralità di vincoli giuridici. Infine, a differenza di quanto avviene nel prestito ordinario, in quello contratto mediante emissione di obbligazioni il debito di restituzione si oggettiva e si mobilita attraverso una

Considerazioni esatte, ma che però portano diritto alla conclusione logica opposta a quella adottata dal Tribunale di Milano.

4. - Ammesso che mutuo ordinario e mutuo mediante emissione di obbligazioni siano due specie dello stesso genere, la sentenza annotata, come pure quella della Cassazione, arrivano alla conclusione che l'esenzione sia stata concessa soltanto al primo e non al secondo, in base ad un argomento, che non facilmente si scorge in motivazioni sovrabbondanti.

La legge 28 giugno 1928 n. 1608 dice: « L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910 n. 855 e dall'art. 43 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3256, per gli interessi dei mutui che, per le finalità di interesse pubblico da tali articoli indicate, le provincie, i comuni ed i concessionari di opere di bonifica possono contrarre con le casse di risparmio, è estesa..... agli interessi dei mutui che, per i medesimi fini, i predetti enti abbiano contratto o siano per contrarre con qualsiasi istituto di credito o con privati ». Si tratta quindi dell'estensione di una esenzione: e poichè questa riguardava soltanto i mutui ordinari, com'è fatto palese dal riferimento dell'ente mutuante, così anche l'estensione non può riguardare che i mutui ordinari; trattandosi di una legge eccezionale, che va interpretata restrittivamente.

Questo argomento è il solo veramente grave che si legga nelle due sentenze; sebbene non sia del tutto esatto che le Casse di risparmio possano concedere soltanto mutui ordinari: potendo invece stipulare la terza forma di mutuo prevista dalla legge comunale e provinciale, il mutuo in cambiali, il cui documento probatorio è un titolo di credito e non una scrittura, e nel quale, come avviene nelle obbligazioni, il creditore non è